

allegato A



STATUTO DEL CENTRO EMILIANO PROGETTI SOCIALI PER LA TRISOMIA 21

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE in sigla "C.E.P.S. APS"

===STATUTO APPROVATO IN ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA DEL 26/10/2024===

ART 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia è costituita l'associazione non riconosciuta denominata CENTRO EMILIANO PROGETTI SOCIALI PER LA TRISOMIA 21 associazione di promozione sociale in sigla C.E.P.S. APS.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione è un ente non commerciale e non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede nel comune di Bologna all'indirizzo risultante presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale effettuato nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del consiglio direttivo e l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Bologna, ed intende operare anche in ambito nazionale.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative anche in altre località dello Stato.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) FINALITA'

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del DLGS 117/2017 prevalentemente in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti.

Deposito

[Signature]

Ai sensi dell'art. 5 del DLGS 117/2017 l'associazione svolge attività di interesse generale dirette alla tutela delle persone con disabilità intellettiva di natura genetica o non genetica, con particolare riguardo alle persone con trisomia 21 (sindrome di Down), nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

Severino

[Signature]

sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e gli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le finalità perseguite dall'Associazione sono quelle di svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria e nella tutela dei diritti civili e della formazione orientate all'inclusione sociale di persone con disabilità.

In particolare, le finalità dell'associazione, sono:

- a) riunire i genitori ed i tutori di persone con sindrome di Down e/o altre situazioni di disabilità o svantaggio al fine di attuare iniziative di facilitazione per l'integrazione sociale;
- b) promuovere e se necessario, organizzare attività psicopedagogiche atte a favorire l'inserimento delle persone con disabilità ai livelli sociali più elevati possibili, con particolare attenzione ai bisogni nell'età evolutiva;
- c) favorire l'informazione sulla trisomia 21, mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze o interventi in dibattiti pubblici o privati e mediante l'organizzazione, sia diretta che indiretta, o il patrocinio di attività di qualsiasi natura, anche spettacolistiche;
- d) promuovere l'informazione sulle circostanze che statisticamente sembrano favorire la nascita di bambini con trisomia 21 e le misure preventive rese disponibili dalla scienza;
- e) ottenere che, l'integrazione scolastica ed educativa degli alunni con deficit o svantaggio, realizzi un effettivo diritto allo studio e alla formazione della persona;
- f) diffondere la conoscenza delle opportunità che possono favorire l'integrazione sociale;
- g) collegarsi, nelle forme più opportune, con le associazioni che si occupano di persone svantaggiate per coordinare con esse le attività di rivendicazione, azione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei servizi preposti;
- h) confrontarsi con le imprese, organizzazioni sindacali, agenzie di formazione professionale e inserimento lavorativo, scuole superiori di secondo grado e enti interessati affinché l'inserimento nel mondo del lavoro consenta la concreta realizzazione del proprio ruolo sociale;
- i) sviluppare iniziative finalizzate alla formazione di persone con disabilità o a personale che si prenda cura di persone con disabilità (esempio caregiver, insegnanti, educatori etc....)

Leone

[Signature]

l) svolgere ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sorveglianza dello sviluppo di bambini, adolescenti, giovani e adulti con sindrome di Down finalizzata al raggiungimento dell'integrazione nel mondo della scuola e del lavoro e al sostegno delle famiglie;
- Consulenze medico-sanitarie, sociali e scolastiche offerte a bambini, adolescenti, giovani e adulti e alle loro famiglie da un'equipe di professionisti che collaborano con l'associazione;
- Laboratori di attività terapeutiche ed educative;
- Uscite socializzanti e conviviali con i volontari;
- Percorsi di integrazione lavorativa e progetti di autonomia abitativa per giovani e adulti anche attraverso coprogettazioni con gli enti pubblici;
- Organizzazione e promozione di manifestazioni, conferenze cittadine, iniziative di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche socio-sanitarie inerenti l'integrazione delle persone con trisomia 21;
- Individuare percorsi condivisi con associazioni, enti, soggetti che si occupano di persone con sindrome di Down per coordinare azioni comuni a tutela delle persone in situazione di svantaggio;
- Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento

Severino

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà tra l'altro partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

[Signature]

L'Associazione potrà compiere attività secondarie di cui all'art. 6) D. Lgs. 117/2017 diverse da quelle di cui all'articolo 5 nel rispetto della secondarietà e strumentalità delle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal codice del terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.LGS 117/2017 al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti della normativa vigente.

Art. 3) PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati (inclusi i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali);
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 4) SOCI

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, persone maggiorenni con sindrome di Down o genitori e/o tutori di persone con sindrome di Down e chiunque condivida le finalità e gli scopi associativi e si impegni per la loro realizzazione.

Possono essere soci sia persone fisiche sia altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei soci.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati dopo che il nuovo aderente avrà versato la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve entro 60 (sessanta) giorni comunicare, in forma scritta, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione agli interessati, motivandola.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni, dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restano il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale da versarsi annualmente è intrasmissibile, non rimborsabile e non è rivalutabile.

Art. 5) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati di tutte le attività dell'Associazione, di parteciparvi e controllarne l'andamento;
- c) Esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di prenderne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo;

- d) Votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- e) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art 29 del codice del terzo settore e il dovere di:
- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione,
- b) Rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi sociali;
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente previsti;
- d) Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi

Art. 6) VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge, per il tramite dell'associazione, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per morte,
- per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- mancato pagamento della quota associativa, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

L'associato può essere escluso dall'associazione per:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare per cui inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo);
- l'Organo di Revisione (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Presidente, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il presidente o la maggioranza dei membri del consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed è conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Definire l'assemblea

[Signature]

Art. 11) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata sia nella sede dell'Associazione che altrove, purché in Italia.

Art. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i Soci, che dura in carica 3 (tre) anni ed i cui membri sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare compiti direttivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Seperera

[Signature]

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13) COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere una proposta per l'eventuale quota associativa annuale, da sottoporre all'assemblea;
- h) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- i) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Leone

[Signature]

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 14) CAUSE DI DECADENZA

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 15) IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro la prima convocazione del Consiglio Direttivo e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi previsti dal presente statuto il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere alla nomina del nuovo Presidente. Fino alla nomina del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 16) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è eletto dalla Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.LGS. 117/2017.

L'organo di controllo può essere anche monocratico oppure formato da tre membri eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 17) L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Revisore unico dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore unico decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione

Art.18) LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 19) BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.LGS 117/2017

Art. 20) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 21) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

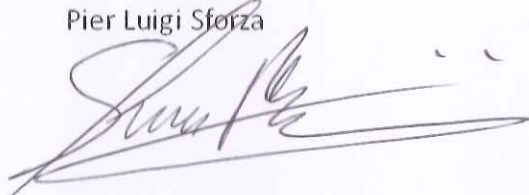
Art. 22) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali del diritto.

Bologna, 26 ottobre 2024

Il Presidente

Pier Luigi Sforza



Il Segretario

Silvia Lipparini

